

# **Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19**

Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno determinato, per la tutela della salute delle persone inserite, un lungo periodo di isolamento degli ospiti presso le strutture residenziali.

Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la situazione emergenziale tuttora in essere impone di adottare, comunque, misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori, il seguente documento ha lo scopo di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali.

## **ACCESSO AI VISITATORI**

L'accesso dei visitatori è condizionato dai seguenti criteri:

- A. Situazione generale della pandemia; allo stato attuale l'accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali
- B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori,
- C. Durata e frequenza delle visite,
- D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.

### **A. Situazione generale della pandemia**

La possibilità di accedere alle strutture residenziali è subordinata all'andamento della pandemia e potrebbe essere sospesa nel caso di recrudescenza dei contagi.

L'accesso del visitatore può avvenire in area esterna della struttura, soluzione che è da privilegiare, opportunamente attrezzata, o, in un locale idoneo, isolato all'interno della struttura, a questo scopo adibito e di cui dovrà essere fatta opportuna sanificazione dopo ogni visita.

L'accesso alle strutture è ammesso solo nel caso in cui nella struttura non vi siano ospiti COVID positivi; nel caso di presenza di utenti COVID positivi, le visite sono ammesse solamente se siano disponibili, nella struttura, locali adeguatamente isolati atti ad accogliere la visita o ambienti all'aperto e solamente se possano essere garantite in assoluto le misure di prevenzione; l'accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali. Non è ammessa la visita a utenti posti in isolamento.

In ogni caso, per consentire all'ospite della struttura residenziale di mantenere i contatti con i propri familiari, laddove ciò non interferisca con il progetto di assistenza, la struttura deve provvedere all'attivazione di sistemi di videochiamate o altri sistemi di comunicazione a distanza.

Resta inteso che la struttura deve garantire un'informazione costante ai familiari circa le condizioni dell'ospite e l'andamento dell'assistenza.

L'accesso rimane precluso a visitatori che:

- mostrino sintomi di infezione: febbre, tosse, disturbi respiratori.

Il visitatore ammesso dovrà dichiarare formalmente (v. doc. allegato) di:

- essere in buono stato di salute,
- non essere venuto a contatto con soggetti contagiati o presunti da Covid-19,
- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio (ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia).

## **B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori**

Considerato che Il DPCM del 8 marzo 2020 art.2, comma q) prevede che *“Per tutta la durata dell'emergenza, si dispone il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti (come indicato nel documento di “Indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 sul territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n.124 del 27/03/2020, la visita può essere autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.*

*Nelle situazioni di fine vita, su richiesta del morente o dei familiari, si consideri anche di autorizzare l'assistenza spirituale, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con le tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.”* con la presente disposizione sono definite le modalità secondo le quali può essere ammessa la visita nelle strutture residenziali.

L'accesso alle strutture è consentito solo ad **una persona per volta e per ciascun ospite**, tranne che nelle strutture dove gli spazi al chiuso o all'aperto consentono l'accesso a più persone alla volta, secondo le indicazioni del responsabile della struttura, previa prenotazione telefonica presso la struttura residenziale, secondo modalità definite localmente.

Il visitatore è tenuto a presentarsi con puntualità, nel giorno e nell'ora stabilita, all'ingresso della struttura.

Il visitatore avrà accesso esclusivamente se **dotato di mascherina**, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita, garantendo idonea copertura di naso e bocca.

Il personale addetto procederà alla **misurazione della temperatura corporea**, farà eseguire **l'igiene delle mani** e compilare la **dichiarazione** ed accompagnerà il visitatore nel luogo individuato per le visite.

Il personale può impedire l'accesso alla struttura qualora le condizioni del visitatore non risultino idonee, invitandolo, nel caso, a rivolgersi al proprio medico di famiglia.

L'accesso del visitatore può avvenire in area esterna della struttura, opportunamente attrezzata, laddove possibile, o in un locale idoneo, all'interno della struttura, a questo scopo adibito; detto locale deve essere ubicato il più

vicino possibile all'ingresso, per limitare al massimo il passaggio nelle zone frequentate dagli ospiti.

Detto ambiente dovrà premettere un adeguato arieggiamento e sarà dotato di tavolo con schermo trasparente, a maggior tutela dell'utente. Eventuali oggetti e indumenti andranno lasciati nell'atrio dell'ingresso e ritirati all'uscita.

L'ospite della struttura deve indossare una mascherina chirurgica, laddove tollerata, e deve sanificare le mani, nel caso aiutato dal personale che indosserà i DPI come da protocollo.

Al termine del colloquio il tavolo, le sedie e l'ambiente devono essere sanificati con prodotti idonei per la disinfezione da SARS CoV-2 (alcol etilico al 75%, ipoclorito di sodio allo 0'1%, perossido d'Idrogeno al 0.3%).

Comunque, si precisa che va sempre mantenuta una **distanza di almeno 1 metro** tra visitatore ed ospite e che andranno evitati abbracci, strette di mano e qualsiasi altro contatto fisico con l'utente o persona presente in struttura.

L'introduzione di cibo e bevande è vietata. Altri beni potranno essere introdotti previa sanificazione o eliminazione dell'imballaggio esterno e, in ogni caso, dovranno essere consegnati esclusivamente al personale che provvederà a registrarli e stocarli.

### **C. Durata e frequenza delle visite**

La visita potrà avere una durata massima di 60 minuti.

La frequenza delle visite è condizionata dalle richieste e potrebbe essere stabilita anche con cadenza di due o più settimane. In assenza di particolari limitazioni e richieste, la frequenza è stabilita in una visita a settimana per ospite.

Tali restrizioni terranno conto dell'andamento della pandemia e potranno essere allentate o aumentate al fine di garantire la sicurezza della struttura.

### **D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.**

In caso si rilevi il mancato rispetto delle regole per la visita all'ospite da parte di un visitatore, i responsabili della struttura si riservano di allontanare il visitatore e sospendere l'autorizzazione al soggetto per ulteriori visite, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli altri ospiti.

Documento redatto dal GRUPPO REGIONALE MEDICO - SPECIALISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

Dott. Luca Montagnani  
Dott. Leonardo Iannizzi  
Dott. Franco Brinato  
Dott. Paolo Bonino  
Dott. Marco Patacchini  
Dott. Nunzio Venturella  
Dott. Paolo Millo

e modificato con integrazioni dall'Unità di crisi regionale in data 16/06/2020.

Allegato 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )**

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ consapevole  
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e  
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.  
445/2000

DICHIARA

- contatto con persona affetta da polmonite da coronavirus negli ultimi 14 giorni?  
 SI       NO       NON NOTO
- contatto con persona con tampone positivo per coronavirus negli ultimi 14  
giorni?  
 SI       NO       NON NOTO
- negli ultimi 14 giorni presenza dei seguenti segni o sintomi:  
 tosse       mal di gola       difficoltà respiratorie       febbre o febbricola  
 cefalea       mialgie       malessere generalizzato       astenia  
 anoressia       confusione mentale       vertigini       calo ponderale
- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30  
giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente  
dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state  
acquisite.

Data, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_  
(per esteso e leggibile)